

**OGGETTO: ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO - PROROGATA LA POSSIBILITA' DI "STABILIZZARLI" MEDIANTE CONTRATTO SUBORDINATO**

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, l'art. 7-bis della legge (di conversione del d.l. n. 76/2013) 9 agosto 2013, n. 99 consentiva alle aziende di stipulare, fino al 30 settembre 2013, con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi che prevedessero l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, ed entro tre mesi dalla loro sottoscrizione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro <sup>(\*)</sup> (CONFIMI RAVENNA NEWS 29 e 20 del 2013).

Ai fini del perfezionamento della procedura di cui si tratta, entro il 31 gennaio 2014 i datori di lavoro interessati avrebbero dovuto far pervenire alla competente sede INPS la seguente documentazione:

- contratto collettivo;
- atti di conciliazione;
- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario;
- domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall'Istituto.

L'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che:

- a) **i contratti collettivi potranno essere sottoscritti fino al 31 marzo 2014 (non più, quindi, entro il 30 settembre 2013);**
- b) **il termine entro cui il datore di lavoro deve trasmettere all'INPS la documentazione sopra indicata è il 31 luglio 2014 (non più, quindi, il 31 gennaio 2014).**

<sup>(\*)</sup> "Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto" (art. 2549 del Codice civile - API INDUSTRIA NOTIZIE 31/2006, 20, 18 e 9 del 2005, 12/2004).